



ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI TEATRO SANTA GIULIA

Via Quinta, 4 – Villaggio Prealpino – BRESCIA

STATUTO

Ente del Terzo Settore (ETS)

Conforme al D.Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modificazioni

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA GIURIDICA

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Culturale Amici Teatro Santa Giulia", di seguito "l'Associazione".

L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Ricorrendo i presupposti di legge, può assumere altresì la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) a seguito di iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35 del medesimo Decreto.

Opera nell'ambito locale della Parrocchia Santa Giulia, mantenendo piena autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale.

L'Associazione garantisce l'accesso a chiunque condivida le finalità, senza discriminazioni di alcun tipo. Ha durata illimitata, è apartitica, senza fini di lucro e si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità e partecipazione dei soci.

Art. 2 – Sede

La sede legale è stabilita in Brescia, Via Quinta n. 4 – Villaggio Prealpino. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo cultura, arte, formazione e partecipazione comunitaria.

Art. 4 – Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale e extra-scolastica (lett. d)
- interventi e servizi culturali, artistici e ricreativi a finalità sociale (lett. i)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i)
- attività teatrali, musicali e cinematografiche (lett. i)
- valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (lett. i)

Art. 5 – Attività diverse (art. 6 CTS)

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- organizzare spettacoli, rassegne, cineforum e festival
- gestire spazi culturali e teatrali
- realizzare laboratori artistici e creativi
- svolgere attività editoriali
- collaborare con enti pubblici e privati, fondazioni e organismi nazionali ed europei
- avvalersi di volontari e lavoratori retribuiti nei limiti e alle condizioni previste dal CTS

TITOLO III – SOCI

Art. 7 – Ammissione dei soci

Possono essere soci persone fisiche o enti che condividano le finalità dell'Associazione. La domanda di ammissione è presentata per iscritto o in forma digitale al Consiglio Direttivo, il quale delibera nella prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di accoglimento, il nuovo socio è iscritto nel libro dei soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo ne comunica le motivazioni per iscritto. Decorso i 60 giorni senza alcuna delibera, la domanda si intende accettata.

Il richiedente può presentare ricorso avverso il rigetto all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 8 – Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione
- votare in Assemblea (voto capitaro, un voto per socio)
- eleggere ed essere eletto alle cariche sociali
- accedere ai documenti e ai libri sociali nei modi stabiliti dallo Statuto

Art. 9 – Doveri dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali
- contribuire attivamente alle attività dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo
- mancato pagamento della quota associativa per l'anno in corso, previa diffida scritta
- comportamento contrario alle finalità associative o alle disposizioni dello Statuto
- decisione motivata del Consiglio Direttivo

È ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo (se nominato)

– ASSEMBLEA DEI SOCI –

Art. 12 – Assemblea – composizione e poteri

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Compete all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e il programma annuale delle attività
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dell'Organo di Controllo
- deliberare sulle modifiche dello Statuto
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- deliberare in via definitiva sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di rigetto o esclusione
- deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto

Art. 13 – Convocazione e quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del programma annuale. Può essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta (lettera, e-mail o altro mezzo idoneo) con almeno 15 giorni di preavviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. È ammessa la partecipazione in videoconferenza.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto.

Art. 14 – Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

– CONSIGLIO DIRETTIVO –

Art. 15 – Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci in regola. Dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- predispone e sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma annuale
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci
- nomina tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere
- gestisce le risorse umane e le attività associative
- assicura assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2086 c.c.
- adotta i regolamenti interni

Art. 17 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di carica.

TITOLO V – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente dall'Assemblea quando l'Associazione supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti, stabiliti dall'art. 30 CTS come modificato dalla L. 104/2024:

- attivo patrimoniale superiore a 1.500.000 euro



- ricavi o entrate superiori a 3.000.000 euro
- dipendenti medi superiori a 20 unità

Anche al di sotto di tali soglie, l'Assemblea può nominare volontariamente l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno per la trasparenza della gestione o ai fini della partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici o privati.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi). I componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Esercita altresì la revisione legale dei conti qualora tutti i componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sul corretto andamento della gestione e sulla conformità dei bilanci.

TITOLO VI – LIBRI SOCIALI

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione tiene obbligatoriamente i seguenti libri:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- il registro dei volontari (art. 17 CTS)
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente.

TITOLO VII – PATRIMONIO E BILANCI

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili e immobili, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, avanzi di gestione e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai soci, ai fondatori, ai lavoratori e ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Il bilancio è redatto secondo i modelli ministeriali approvati per gli ETS. L'Associazione redige il bilancio secondo il principio della competenza economica qualora superi i limiti fissati dalla legge per il rendiconto per cassa (attualmente 300.000 euro di entrate annue).

Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno e depositato nel RUNTS entro il medesimo termine.

L'Associazione con entrate superiori a 100.000 euro annui redige altresì il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS, secondo le linee guida ministeriali.



TITOLO VIII – VOLONTARI

Art. 23 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari sono iscritti in un apposito registro. È vietata qualsiasi forma di compenso ai volontari, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

TITOLO IX – GESTIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI E BANDI

Art. 24 – Gestione di contributi pubblici e bandi

L'Associazione può partecipare a bandi pubblici e privati e può ricevere contributi da enti pubblici, fondazioni e organismi nazionali ed europei. Per la gestione dei progetti finanziati l'Associazione adotta:

- rendicontazione separata per ciascun progetto
- contabilità analitica per centri di costo
- tracciabilità dei pagamenti nei modi di legge
- conservazione documentale per almeno dieci anni

Il Consiglio Direttivo assicura assetti amministrativi e contabili adeguati alla natura e all'entità dei finanziamenti ricevuti.

TITOLO X – SCIoglimento

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



Il presente Statuto dell'Associazione Culturale Amici Teatro Santa Giulia è stato approvato dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 21 aprile 2026 presso la sede sociale in Brescia, Via Quinta n. 4 – Villaggio Prealpino. Costituisce Allegato n. 1 al verbale assembleare della medesima data.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante



Lucio Frattini *Francesco*

